

SETTORE 5 - SERVIZI TECNICI E LAVORI PUBBLICI
Servizio U.O. 5.3 Ambiente e Verde

DETERMINAZIONE N. 20 DEL 03/02/2021

OGGETTO: *Concessione in uso di porzione di area all'interno del Campo Sportivo Turri, in Via Rialdoli, a Scandicci, su cui si trova una stazione radio base per telefonia cellulare. Approvazione schema di convenzione. Codice sito FI 194.*

IL DIRIGENTE

Visti:

- l'art.184 del D.Lgs. n.267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- l'art. 17 del Regolamento di Organizzazione;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio n. 6 del 07/02/2019;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2021 "PEG 2021. Indirizzi di gestione nella fase dell'esercizio provvisorio";

Visti e richiamati il Regolamento Europeo 679/2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ed il D. Lgs. n. 101/2018;

Dato atto che con Disposizione del Sindaco Atto n. 394 del 01/10/2020, è stato conferito all'Ing. Paolo Calastrini l'incarico di direzione del Settore 5 - Servizi tecnici e Lavori Pubblici;

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 23/01/2001 è stato approvato il Piano Comunale per l'installazione di Stazioni Radio Base (S.R.B.) per telefonia cellulare in ambito urbano;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 19/12/2006 è stato approvato il Piano Territoriale per la telefonia mobile e le telecomunicazioni anni 2007-2008;
- in data 18/05/2009 la Società Nokia Siemens Networks OY, per conto del gestore di telefonia cellulare Wind Telecomunicazioni S.p.A., ha sottoscritto una Convenzione con il comune di Scandicci per l'installazione di una Stazione Radio Base per diffusione e ricezione telefonica, all'interno dell'area sportiva Turri, di proprietà del Comune di Scandicci, posta in Via Rialdoli e ricadente in catasto al foglio n. 12 , particella n. 2, identificata con codice sito FI 194. Tale convenzione quinquennale aveva validità per

- il periodo dal 25/05/2009 al 24/05/2014;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 25/06/2015 si è approvato il rinnovo della concessione in uso, alla società Wind Telecomunicazioni S.p.A., a titolo temporaneo ed oneroso, della porzione di terreno sopra individuata, per ulteriori 5 anni, ovvero dal 25/05/2014 al 24/05/2019;
- che, con comunicazione Prot. n. 49776 del 26/10/2017, la Società WIND Tre S.p.A. ha informato che Wind Telecomunicazioni S.p.A., per effetto della fusione (atto stipulato in data 09/11/2016 ai rogiti del Dott. Stefano Rampolla, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, Rep. n. 57141, Racc. n. 14616 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 6 il 05/12/2016 n. 51840 serie 1T), è stata incorporata nella Società H3G S.p.A. con efficacia dal 31/12/2016 e la società risultante ha assunto la denominazione di Wind Tre S.p.A. con sede legale in Trezzano Sul Naviglio (MI), Via Leonardo Da Vinci n. 1;
- in data 09/04/2018 è stata sottoscritta tra il Comune di Scandicci e la Società Wind Tre S.p.A. il rinnovo della concessione in uso, a titolo oneroso e temporaneo, dell'area dell'impianto sportivo Turri sopra individuata per il periodo dal 25/05/2014 al 24/05/2019 (registrato all'Agenzia dell'Entrate Firenze 1 in data 20/04/2018 - Rep. n. 3030);
- con comunicazione Prot. n. 6602 del 10/02/2020 Wind Tre S.p.A. informa che con atto a rogito del Dott. De Costa, Notaio in Milano (stipulato in data 31/12/2019, Rep. 9049 e Racc. 4853, Registrato alla Agenzia delle Entrate di Milano il 20/01/2020 al n. 3675 Serie 1T) la stessa società, a far data dal 31/12/2019, ha trasferito a CK Hutchinson Network Italia S.p.A. il ramo d'azienda relativo a parte della propria infrastruttura di rete comprensivo della concessione oggetto del presente atto;
- essendo la succitata convenzione scaduta il giorno 24/05/2019, si rende pertanto necessario provvedere al rinnovo esplicito della convenzione, al fine di disciplinare i rapporti fra il Comune di Scandicci e la Società CK Hutchinson Network Italia S.p.A. relativamente al mantenimento della stazione radio base esistente all'interno di porzione dell'area del Campo Sportivo Turri in Scandicci, codice sito FI 194;

Preso atto che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 129 del 19/12/2019 è stata approvata modifica del Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
- la suddetta modifica è relativa all'introduzione dell'art. 26 bis "Occupazioni con stazioni radio base per servizi di telefonia mobile", che definisce il canone, la durata e le condizioni generali relative alle convenzioni che autorizzano l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche con SRB;
- ai sensi del suddetto art. 26 bis, le occupazioni per impianti di tipo singolo (ovvero quegli impianti in cui è autorizzato la presenza di un unico operatore di telefonia mobile) sono soggette a canone annuo di € 17.000,00, mentre gli impianti in "cositing" (ovvero quegli impianti dove sono autorizzati più operatori sul medesimo palo) sono soggetti a canone annuo di € 15.000,00 per ciascun operatore;
- i canoni annui sono soggetti a rivalutazione in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
- la durata delle concessioni, in base a quanto stabilito dall'art. 26 bis, dovrà essere pari ad anni 8 (otto);
- è fatto divieto agli operatori di telefonia mobile la sub concessione dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche inerenti la convenzione stipulata;

Considerato che:

- l'ultima Convenzione stipulata in data 09/04/2018 per la stazione radio base in oggetto risulta scaduta il 24/05/2019;

- la suddetta area, correttamente identificata al catasto al foglio n. 12 , particella n. 2, fa parte del patrimonio indisponibile del Comune di Scandicci;
- l'impianto di telecomunicazioni in oggetto risulta essere della tipologia "impianto singolo";

Visto quanto sopra, si rende necessario provvedere alla sottoscrizione di convenzione, per una durata di 8 (otto) anni, ovvero dal 25/05/2019 al 24/05/2027 e redatta in conformità con quanto previsto dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 129 del 19/12/2019 (modifica del Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche), al fine di disciplinare i rapporti fra il Comune di Scandicci e la Società CK Hutchinson Network Italia S.p.A. relativamente all'occupazione di area pubblica per la stazione radio base esistente all'interno di porzione dell'area del Campo Sportivo Turri in Scandicci, codice sito FI 194;

Considerato che le modalità relative alla concessione in uso dell'area dovranno essere quella esplicitamente indicate nell'allegato schema di convenzione [Allegato n. 1] che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che viene redatto in linea con quanto previsto dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 129 del 19/12/2019 (modifica del Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche);

DETERMINA

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 26 bis del Regolamento comunale COSAP, lo schema di convenzione, relativo alla concessione in uso a titolo temporaneo ed oneroso di una porzione d'area all'interno del Campo Sportivo Turri, a Scandicci, per l'esistente stazione radio base per telefonia cellulare della società CK Hutchinson Network Italia S.p.A., codice sito FI 194, che si allega [Allegato n.1] e forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che risulta essere in linea con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 129 del 19/12/2019 (modifica del Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) ;
2. Di dare atto che la convenzione sarà firmata dal Dirigente del Settore 5 - Servizi tecnici e Lavori Pubblici, Ing. Paolo Calastrini, mediante scrittura privata autenticata.
3. Di stabilire che le somme introitate previste nella Convenzione verranno accertate a seguito della sottoscrizione della convenzione nel bilancio comunale.

IL DIRIGENTE

Ing. Paolo Calastrini

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate